

Messaggio

numero

5910

data

20 marzo 2007

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 18 settembre 2006 presentata da Lorenzo Quadri "Esame teorico di scuola guida solo nelle lingue nazionali"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con la sua mozione il Deputato Lorenzo Quadri ci chiede "che anche in Ticino (come ad es. nel Canton Berna e in altri Cantoni) gli esami teorici di scuola guida possano essere sostenuti unicamente nelle lingue nazionali".

A sostegno della stessa adduce quanto segue:

"In Svizzera nella maggior parte dei Cantoni, Ticino compreso, gli esami teorici di scuola guida possono essere sostenuti in 9 lingue, ossia: tedesco, francese, italiano, inglese, spagnolo, portoghese, turco, serbo-croato e albanese.

Tuttavia da circa un anno questa prassi sta diventando sempre meno unitaria. Per esempio, dal 1. luglio 2004 il Canton San Gallo ha ridotto il numero delle lingue, proponendo soltanto l'esame in tedesco, francese, italiano e inglese; dal 1. luglio 2005, nel Canton Berna sono previsti esami soltanto nelle lingue nazionali, mentre nei Cantoni di Argovia, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Lucerna, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Turgovia e Zurigo i Parlamenti cantonali sono chiamati a decidere su atti parlamentari volti a ridurre il numero delle lingue in cui sarà possibile sostenere l'esame teorico di scuola guida.

Il diritto federale prescrive unicamente che i Cantoni sono tenuti a organizzare esami teorici di scuola guida e che le domande d'esame vanno elaborate in accordo con l'Ufficio federale delle strade. Non prescrive però ai Cantoni le lingue in cui può essere sostenuto l'esame: a questo proposito, le autorità cantonali sono libere di decidere".

Oltre a quanto precede ulteriori motivi a favore dell'atto parlamentare sono sinteticamente da ricercare, secondo il mozionante, sia nel miglior livello di integrazione degli stranieri che si otterrebbe con la conoscenza di una lingua nazionale, sia in un aumento della sicurezza stradale (miglior gestione delle situazioni che quotidianamente si possono verificare nel traffico).

La nostra presa di posizione necessita preliminarmente di alcune considerazioni generali che suddivideremo in capitoli per meglio comprendere, non solo il contesto giuridico, ma anche la situazione attuale connessa con gli esami teorici di guida.

1. PREMESSA

L'art. 13 cpv. 2 OAC dà ai Cantoni la competenza di allestire, d'intesa con l'Ufficio federale delle strade, le domande di teoria per l'esame di guida.

Di fatto i Cantoni hanno delegato questo compito all'Associazione intercantonale delle sezioni della circolazione (asa).

Da circa tre anni gli esami teorici vengono effettuati su PC grazie ad un'applicazione informatica (CUT - Computer Unterstützte Theorieprüfung) realizzata e gestita dall'asa.

Tale applicazione offre gli esami in nove lingue (italiano, francese, tedesco, albanese, inglese, portoghese, serbo-croato, spagnolo, turco) e tutti i Cantoni, ad eccezione del Grigioni, l'hanno acquistata. Il nostro Cantone, per il tramite della Sezione circolazione, ha introdotto questo programma siccome permetteva di ottimizzare le risorse semplificando la gestione delle domande di teoria (contenimento dei costi) e mettendo contemporaneamente a disposizione delle nuove generazioni un sistema moderno e di facile uso.

2. L'ESAME TEORICO

La licenza di allievo conducente per auto e moto viene rilasciata solo ad avvenuto superamento dell'esame teorico. Questo esame, detto di base, può essere ripetuto un numero indefinito di volte e viene proposto nelle nove lingue già più sopra menzionate.

L'esame teorico complementare per la guida di autocarri (cat. C, C1) e per il trasporto professionale di persone (cat. D, D1 e taxi) è già ora effettuabile unicamente nelle tre lingue nazionali.

La licenza di condurre svizzera può essere ottenuta anche per conversione della licenza straniera; in tal caso la conversione viene concessa direttamente o dopo una corsa di controllo. Di conseguenza la problematica in oggetto (lingue dell'esame teorico) non riguarda gli stranieri che ottengono la licenza di condurre svizzera per conversione (ad eccezione di coloro che non superano la corsa di controllo e devono quindi affrontare tutto l'iter di allievo conducente).

3. I DATI

Nel 2005 in Ticino sono stati effettuati 6'665 esami teorici, di cui 6'127, pari al 91.8%, per la cat. A / B (esame teorico di base).

La ripartizione delle lingue usate (esame di base) è la seguente (fra parentesi il corrispettivo valore per tutta la Svizzera, ad eccezione di Grigioni e Appenzello interno, i cui dati non sono stati forniti):

- italiano	91.7%	(1.6%)
- francese	0.7%	(23.2%)
- tedesco	2.2%	(61.9%)
- albanese	1.9%	(5.8%)
- inglese	0.3%	(1.0%)
- portoghese	0.2%	(1.3%)
- serbo-croato	1.4%	(1.8%)
- spagnolo	0.3%	(0.8%)
- turco	1.3%	(2.6%)

4. SITUAZIONE ATTUALE

Atti parlamentari simili a quello presentato dal Deputato Quadri hanno già portato tre Cantoni (Berna, San Gallo e Soletta) a decidere di offrire gli esami teorici solo nelle tre principali lingue nazionali e in inglese, mentre interventi parlamentari di pari contenuto

sono tuttora pendenti in diversi altri Cantoni. Pure a livello federale è pendente una mozione (Müller) dal contenuto analogo.

Durante il mese di novembre l'asa ha accolto a maggioranza la proposta di ridurre le lingue offerte in CUT alle sole lingue nazionali a partire dal 1. gennaio 2008, per i seguenti motivi.

- a) I dati statistici dimostrano che in Svizzera circa il 90% degli esami viene effettuato in italiano, francese e tedesco (in romancio non viene proposto).
Nel caso degli esami di teoria la limitatezza della richiesta non giustifica più l'importante impegno (sia finanziario che personale) legato alla traduzione.
- b) Uno degli obiettivi principali per un'associazione intercantonale è di assicurare un'esecuzione uniforme degli esami.
Vista la decisione politica presa in diversi Cantoni di ridurre le lingue d'esame, la sola possibilità di garantire uniformità ed evitare il cosiddetto "turismo degli esami" era quella di allinearsi a questa impostazione.

5. CONSIDERAZIONI FINALI

L'obbligo di effettuare gli esami teorici in una delle lingue nazionali può essere giudicato da diversi punti di vista e l'atto parlamentare oggetto della nostra presa di posizione lo dimostra: quale fattore di integrazione (politica degli stranieri) o dal punto di vista della sicurezza stradale.

Per quanto concerne l'aspetto "integrazione", ci chiediamo se una simile misura possa davvero avere effetti sull'integrazione degli stranieri, in considerazione del fatto che presumibilmente la maggior parte degli stranieri che conseguono la licenza di allievo conducente hanno fatto almeno una parte della loro scolarità in Svizzera, mentre quelli che hanno già conseguito una licenza nei loro paesi di provenienza e ottengono quella svizzera per conversione, non devono di regola sottoporsi all'esame teorico (ad eccezione di coloro che non superano la corsa di controllo).

Indiscutibilmente l'aspetto principale per lo scrivente Consiglio e per il Dipartimento delle istituzioni, autorità preposta, per legge, all'applicazione della legislazione federale in materia di circolazione stradale, è quello relativo alla sicurezza stradale.

Infatti, dal nostro punto di vista come pure del Dipartimento, la riduzione delle lingue d'esame non solo non intacca il livello di sicurezza stradale ma, al contrario, può contribuire ad elevarlo se consideriamo in particolare che i corsi obbligatori di teoria della circolazione, impartiti tra l'altro dai maestri conducenti (art. 18 cpv. 1 e 4 OAC; corsi di sensibilizzazione), vengono tenuti di principio unicamente in una delle lingue nazionali.

Inoltre, anche la necessità di garantire in Svizzera un livello uniforme d'esame per evitare il cosiddetto "turismo degli esami", risulta essere un aspetto importante a favore della riduzione del numero delle lingue.

Tenuto conto di quanto precede rispettivamente della decisione dell'asa (cfr. capitolo 4), che pur non essendo vincolante, rende più oneroso il compito a quei Cantoni che volessero mantenere inalterata l'offerta delle lingue, il Dipartimento delle istituzioni ha pertanto recentemente deciso di allinearsi alla decisione già presa in diversi Cantoni, per cui dal 1. gennaio 2008 anche da noi gli esami teorici di guida avranno luogo unicamente nelle principali lingue nazionali.

Con le considerazioni che precedono l'atto parlamentare oggetto del presente rapporto è da considerarsi evaso.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Annessa: Mozione 18.09.2006

MOZIONE

Esame teorico di scuola guida solo nelle lingue nazionali

del 18 settembre 2006

In Svizzera nella maggior parte dei Cantoni, Ticino compreso, gli esami teorici di scuola guida possono essere sostenuti in 9 lingue, ossia: tedesco, francese, italiano, inglese, spagnolo, portoghese, turco, serbocroato e albanese.

Tuttavia da circa un anno questa prassi sta diventando sempre meno unitaria. Per esempio, dal 1° luglio 2004 il Canton San Gallo ha ridotto il numero delle lingue, proponendo soltanto l'esame in tedesco, francese, italiano e inglese; dal 1° luglio 2005, nel Canton Berna sono previsti esami soltanto nelle lingue nazionali, mentre nei Cantoni di Argovia, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Lucerna, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Turgovia e Zurigo i Parlamenti cantonali sono chiamati a decidere su atti parlamentari volti a ridurre il numero delle lingue in cui sarà possibile sostenere l'esame teorico di scuola guida.¹

Il diritto federale prescrive unicamente che i Cantoni sono tenuti a organizzare esami teorici di scuola guida e che le domande d'esame vanno elaborate in accordo con l'Ufficio federale delle strade. Non prescrive però ai Cantoni le lingue in cui può essere sostenuto l'esame: a questo proposito, le autorità cantonali sono libere di decidere.

Il tema delle lingue in cui può essere tenuto l'esame teorico di scuola guida era stato sollevato a livello federale una prima volta nel 2003 dall'allora Consigliere nazionale Alex Heim con una mozione (allegata) e ripreso nel 2005 da una mozione del Consigliere nazionale Philipp Müller (pure allegata). Prendendo posizione su quest'ultima mozione, il Consiglio federale si è detto disposto ad entrare in materia.

Non si vede in effetti per quale motivo la Svizzera, in particolare il Canton Ticino, dovrebbe continuare a offrire l'esame di scuola guida in 9 lingue.

La Svizzera è uno dei paesi a livello europeo in cui l'ottenimento della licenza di condurre è più difficile (e anche più costoso). Chi dunque ottiene la licenza di condurre in Svizzera è anche intenzionato a risiedervi. Da chi risiede in Svizzera si può (e si deve) legittimamente pretendere, come criterio d'integrazione, la conoscenza di una lingua nazionale.

Appare dunque logico che anche l'esame teorico di scuola guida - come del resto qualsiasi altro esame - debba essere tenuto in una lingua nazionale. (Tanto più che non si vede come sia possibile far fronte non solo all'esame pratico, ma anche alle situazioni che quotidianamente si possono verificare nel traffico, senza sapere almeno una lingua nazionale).

Del resto negli altri paesi europei (ma sicuramente anche a livello planetario) gli esami teorici di conducente in 9 lingue non sono certamente la regola; non si capisce dunque perché la Svizzera, senza peraltro alcuna reciprocità (anche senza specifiche ricerche sul tema, appare improbabile che, ad esempio, la Turchia offra la possibilità di sostenere l'esame teorico di scuola guida in italiano) dovrebbe costituire eccezione.

Con la presente mozione si chiede dunque al Consiglio di Stato:

- che anche in Ticino (come ad es. nel Canton Berna e in altri Cantoni) gli esami teorici di scuola guida possano essere sostenuti unicamente nelle lingue nazionali.

Lorenzo Quadri

¹ Cfr Mozione Philipp Müller, 2 marzo 2005, allegata.

Allegato

05.3036 - Mozione.

Esame teorico di conducente. Regolamentazione nazionale per le lingue d'esame

Deutscher Text

Texte français

Depositato da Müller Philipp

Data del deposito 02.03.2005

Depositato presso Consiglio nazionale

Stato attuale Non ancora trattato

Testo depositato

Si invita il Consiglio federale a introdurre una regolamentazione nazionale che disciplini le lingue in cui è consentito sostenere gli esami teorici di conducente (esame teorico di base). L'esame teorico deve essere proposto nelle lingue nazionali e in inglese. Pertanto occorre completare l'articolo 25 capoverso 3 lettera b della legge sulla circolazione stradale LCStr (RS 741.01).

Articolo 25 capoverso 3 lettera b LCStr

L'esame teorico di conducente può essere sostenuto nelle lingue nazionali e in inglese.

Motivazione

Nella maggior parte dei Cantoni gli esami teorici di conducente (esame teorico di base) possono attualmente essere sostenuti in nove lingue (tedesco, francese, italiano, inglese, spagnolo, portoghese, serbocroato, turco e albanese). Da circa un anno sta gradualmente venendo meno questa prassi unitaria. Per esempio, dal 1° luglio 2004 il Cantone di San Gallo ha ridotto il numero delle lingue, proponendo soltanto l'esame in tedesco, francese, italiano e inglese; dal 1° luglio 2005, nel Cantone di Berna sono previsti esami soltanto nelle lingue nazionali mentre nei Cantoni di Argovia, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Lucerna, Sciaffusa, Svitto, Soletta, Turgovia e Zurigo i Parlamenti cantonali sono chiamati a trattare interventi di questo tenore.

La disparità nelle regolamentazioni cantonali che sempre più si va delineando rischia di provocare un vero e proprio turismo d'esame. Il candidato sosterrà l'esame nel Cantone che ammette come lingua d'esame quella desiderata. Conseguentemente si potrebbe assistere a un aumento degli oneri amministrativi.

Nella sua risposta del 27 agosto 2003 alla mozione Alex Heim (03.3204 Esami di conducente. Unicamente nelle lingue nazionali), il Consiglio federale ha rilevato che, non è in grado di valutare se la limitazione nell'offerta delle lingue d'esame avrebbe effettivamente conseguenze positive sull'integrazione. Ha proposto anche di trasformare la mozione in postulato, la cui forma non è vincolante. In questo modo l'emanazione di una regolamentazione unitaria rischia di restare inattuata, benché i Cantoni, sembrano auspicarla con tutta urgenza.

L'effetto integrativo dell'apprendimento di una lingua nazionale non verrebbe messo in discussione. Proprio per questo il Consiglio nazionale ha ripreso nella nuova legge federale sugli stranieri (LStr) misure d'integrazione che comporterebbero limitazioni linguistiche. Persino il rilascio di un permesso di dimora può essere subordinato all'assolvimento di un corso di lingua. Anche se è legittimo esigere che a certe condizioni un lavoratore straniero ottenga la licenza di condurre in tempi brevissimi, occorre rilevare che l'esame teorico di conducente può essere sostenuto anche disponendo di conoscenze linguistiche parziali visto che si tratta di una materia molto specifica, ben delimitata, il cui apprendimento avviene in modo mirato. È proprio in questo modo che si crea uno stimolo per incitare una persona ad apprendere la lingua. Sebbene l'inglese abbia poca rilevanza in termini di cifre, sarebbe opportuno integrarlo nell'offerta, tenuto conto, da un lato, delle discussioni sull'inglese precoce nelle scuole e, dall'altro, del carattere universale di questa lingua. In questo modo, anche i lavoratori qualificati, p.es. gli informatici indiani, potrebbero direttamente sostenere l'esame.

Parere del Consiglio federale del 28 giugno 2006

Nel quadro di una procedura di consultazione relativa alla revisione della legge federale sulla circolazione stradale, il Consiglio federale è disposto a discutere la possibilità di sostenere l'esame teorico in una lingua nazionale o in inglese, lingua universale.

Dichiarazione del Consiglio federale 28 giugno 2006

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

3.3204 - Motion.

Examen du permis de conduire. Uniquement dans les langues nationales

Deutscher Text

Testo italiano

Déposé par Heim Alex

Repris par

Büchler Jakob

Date de dépôt 06.05.2003

Déposé au Conseil national

Etat actuel Liquidé

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires pour que seules les langues nationales soient admises lors des examens de conduite.

Développement

Pour les examens théoriques, la Confédération met à la disposition des cantons des questionnaires qui sont, pour les examens par ordinateur, traduits en de nombreuses langues telles que le turc, l'albanais et le serbo-croate. Une limitation de l'offre aux quatre langues nationales permettrait de motiver les personnes étrangères à apprendre rapidement l'une de nos langues, ce qui favoriserait leur intégration.

Une telle mesure permettrait de motiver précisément les personnes qui en ont le plus besoin, à savoir les jeunes étrangers qui ont l'intention de rester en Suisse un certain temps. Elle ne toucherait par contre pas les personnes qui n'ont guère besoin de bénéficier de mesures d'intégration ni d'apprendre une langue nationale - je pense à la main-d'oeuvre très qualifiée et aux personnes qui ne séjournent que peu de temps dans notre pays -, car elles ont en règle générale déjà un permis de conduire lorsqu'elles arrivent en Suisse.

Cette mesure n'engendrerait aucun coût, contrairement aux autres mesures d'intégration des étrangers, et permettrait même d'éviter des frais de traduction. Elle n'isolera pas non plus la Suisse à l'échelle internationale, car il est extrêmement rare, dans les autres Etats, que les examens de conduite puissent être passés dans (nombre) d'autres langues que la langue nationale.

Avis du Conseil fédéral du 27 août 2003

L'article 25 alinéa 3 lettre b de la loi fédérale sur la circulation routière prévoit que le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, édicte des prescriptions concernant les modalités des contrôles des véhicules et des examens de conducteurs. Quant à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, elle se borne à prescrire que les cantons élaborent les questions d'examens de concert avec l'OFROU. En revanche, aucune disposition ne précise dans quelles langues l'examen théorique peut être effectué. Cette décision appartient aux organes cantonaux chargés de l'exécution (services des automobiles/offices de la circulation routière). A l'heure actuelle, nous ne pouvons pas dire si la mesure préconisée aurait forcément un effet favorable sur l'intégration. Elle pourrait aussi, par exemple, empêcher certaines personnes d'exercer un métier qualifié et ainsi entraîner même une détérioration de leurs conditions de vie. Sans connaître ses répercussions effectives, nous ne saurions nous prononcer à titre définitif. Toutefois, nous sommes disposés à examiner s'il y a lieu de réduire, dans la législation fédérale, la gamme des langues proposées pour l'examen théorique.

Déclaration du Conseil fédéral du 27 août 2003

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Chronologie:

08.12.2003 L'intervention est reprise par Monsieur Büchler.

17.03.2005 CN Adoption.

15.12.2005 CE Rejet.

